

Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Publicato il provvedimento che modifica il Testo Unico Sicurezza Lavoro: rafforzati controlli, formazione e strumenti digitali per imprese e lavoratori

di [Redazione tecnica](#) – 04.11.2025

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2025 entra in vigore il **Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159**, recante “*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*” e che modifica anche alcune disposizioni relative al sistema della patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori operanti nei cantieri.

Sicurezza lavoro: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il testo, composto da 21 articoli, segna un nuovo passaggio nella costruzione di un sistema di prevenzione fondato su **vigilanza, formazione e cultura della sicurezza**, ed è così strutturato:

- Art. 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote INAIL
- Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità
- Art. 3 - Vigilanza su appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti
- Art. 4 - Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri tutela lavoro
- Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e formazione
- Art. 6 - Accredimento dei soggetti formatori
- Art. 7 - Tutela assicurativa INAIL per studenti
- Art. 8 - Borse di studio per i superstiti di vittime sul lavoro
- Art. 9 – Assegno di incollocabilità INAIL
- Art. 10 – Norme UNI e accesso gratuito alle tecniche
- Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL
- Art. 12 – Personale medico INAIL
- Art. 13 – Efficientamento e semplificazione dei controlli
- Art. 14 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
- Art. 15 – Tracciamento dei mancati infortuni
- Art. 16 – Prevenzione e vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione ASL
- Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
- Art. 18 – Organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Art. 19 – Personale a tempo determinato per la protezione civile
- Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza
- Art. 21 – Entrata in vigore

L’impianto si innesta sul corpo del **d.Lgs. n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), di cui modifica numerose disposizioni – tra cui gli articoli 6, 11, 27, 37, 41, 51, 77, 113 e 115 – aggiornandone i meccanismi operativi alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni.

Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più significativi.

Patente cantieri: cosa cambia

Uno dei capitoli più interessanti del provvedimento è l’**articolo 3**, che modifica l’**articolo 27 del Testo Unico Sicurezza Lavoro**, intervenendo sulla disciplina della **patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili**.

In particolare, viene introdotto il **nuovo comma 7-bis**, che prevede la **decurtazione dei crediti** all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza, rendendo il sistema più tempestivo ed effettivo. L’Ispettorato nazionale del lavoro potrà utilizzare anche i dati del **Portale nazionale del sommerso (PNS)** per valutare le violazioni.

All'interno dell'allegato I-bis sono state riscritte le voci relative al lavoro irregolare: la sanzione passa da **6.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore** e vengono soppresse alcune fattispecie ormai superate. La modifica incide in modo diretto sulla valutazione dei comportamenti datoriali e sulla gestione delle imprese in appalto e subappalto.

Il badge di cantiere digitale

Accanto alla patente a crediti, il decreto introduce un'altra novità rilevante: il **badge di cantiere digitale**.

Ogni lavoratore dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con **codice univoco anticontraffazione**, disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma **SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)**.

Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma, il badge sarà generato automaticamente, con dati precompilati aggiornabili dal datore di lavoro.

Due gli obiettivi del badge: garantire **trasparenza nella filiera degli appalti** e integrare le informazioni relative a formazione, sicurezza e regolarità contributiva in un sistema unico di tracciabilità.

Formazione, innovazione e sostegno alle imprese

Altro punto importante è l'**articolo 5**, che riscrive in parte l'**articolo 11 del Testo Unico Sicurezza**, dedicato alla formazione e alla promozione della cultura della prevenzione.

Nel complesso, l'articolo 5 ridisegna la missione formativa dell'INAIL, che non è più solo ente assicurativo ma **motore della conoscenza tecnica** in materia di prevenzione.

Queste le novità:

- viene introdotto il **nuovo comma 4-bis**, in base al quale l'**INAIL** trasferirà ogni anno **almeno 35 milioni di euro** al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, destinandoli a progetti di diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso **strumenti digitali innovativi** (realtà simulata e aumentata, ambienti immersivi di apprendimento);
- il successivo **comma 5-ter** affida all'INAIL il compito di promuovere interventi formativi nei settori a maggiore incidenza infortunistica – in particolare costruzioni, logistica e trasporti – in collaborazione con i **Fondi interprofessionali** e con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
- il **comma 5-quater** consente invece all'Istituto di finanziare iniziative di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di **DPI tecnologicamente avanzati** e sistemi intelligenti di prevenzione;
- completa il quadro il **nuovo comma 6-bis**, che affida all'INAIL la promozione di campagne informative rivolte alle scuole, con l'obiettivo di integrare la sicurezza nel percorso educativo, anche nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (legge 92/2019).

Formazione e accreditamento: verso un sistema certificato e tracciabile

Il decreto interviene anche sugli articoli 37 e 51 del TUSL, introducendo obblighi di **aggiornamento proporzionato** per le imprese con meno di 15 lavoratori e un nuovo sistema di **report annuale degli organismi paritetici** verso INAIL e Ispettorato.

Tutte le competenze acquisite dovranno essere registrate nel **fascicolo elettronico del lavoratore** (art. 37, comma 14), integrato con la piattaforma SIISL.

L'articolo 6 prevede inoltre, entro 90 giorni, un **Accordo Stato-Regioni** per individuare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, basati su competenza, esperienza e adeguatezza organizzativa.

L'intento è superare la frammentazione territoriale e garantire che la formazione in materia di sicurezza risponda a **standard verificabili di qualità**, non a meri adempimenti documentali.

Prevenzione e tracciamento dei "near miss"

Il decreto introduce anche una novità culturale di rilievo: il **tracciamento dei mancati infortuni** ("near miss").

L'articolo 15 prevede che il Ministero del Lavoro, d'intesa con l'INAIL e sentite le parti sociali, adotti entro sei mesi **linee guida nazionali** per l'identificazione, la raccolta e l'analisi degli eventi che avrebbero potuto generare infortuni.

Le imprese con più di 15 dipendenti dovranno comunicare annualmente i dati aggregati sui near miss e le misure correttive adottate, in un'ottica di miglioramento continuo.

L'obiettivo non è sanzionare, ma **apprendere dai quasi-errori**: la prevenzione diventa così un processo di apprendimento organizzativo fondato sulla conoscenza dei rischi effettivi e sul comportamento dei lavoratori. Si tratta di una logica coerente con i modelli di gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del TUSL e con la nuova **UNI EN ISO 45001:2023 + A1:2024**, richiamata espressamente all'art. 10 del decreto.

Conclusioni

Il **decreto-legge n. 159/2025** rappresenta un intervento strutturale sul sistema della sicurezza, che sposta l'attenzione dalla mera osservanza formale alla **gestione integrata dei rischi**.

La revisione della patente a crediti, l'introduzione del badge di cantiere digitale e il tracciamento dei *near miss* rafforzano gli strumenti di controllo, mentre la nuova impostazione della formazione - centrata sulla qualità e sulla tracciabilità - avvicina il modello italiano agli standard europei.

Per i datori di lavoro e i coordinatori per la sicurezza si tratta di un cambiamento di metodo, non solo di norme:

- aggiornare il DVR e i modelli organizzativi secondo la nuova **UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024**;
- verificare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la corretta registrazione delle competenze;
- adeguare i sistemi aziendali alla piattaforma **SIISL** per la gestione del badge e della formazione;
- predisporre procedure interne per la raccolta e l'analisi dei mancati infortuni.

La sicurezza diventa così un elemento misurabile della qualità aziendale e dell'affidabilità organizzativa, non più soltanto un obbligo documentale.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*